



COMUNE DI LAERRU

Provincia di Sassari

Via G. Deledda n. 4, 07030 Laerru (SS)

☎ 079/570013-570063-570274 📠 079/570300

e- mail : tecnico@comunelaerru.ss.it

CF. 00247410905 - P.I. 00247400906

ORDINANZA N. 4 DEL 07/06/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Geom. Alessandro Fausto Schintu

Oggetto: Ordinanza Antincendio 2019

VISTA la deliberazione di G.R. n. 13/6 del 14/03/2017 che impartisce specifiche linee di indirizzo per l'aggiornamento del piano regionale antincendi;

VISTA la Deliberazione di G.R. n.17/2 del 03 maggio 2019, con oggetto "Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendio 2017/2019. Aggiornamento 2019 " in attuazione all'art. 3 comma 3 lett. f) della legge 21/11/2000 n. 353 e della legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016, concernente il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio e a disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare;

PRESO ATTO che, ai sensi della citata deliberazione, **dal 01 giugno al 31 ottobre 2019, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo"**;

VISTI gli artt. 12 e seguenti delle prescrizioni regionali antincendio, allegate alla citata deliberazione, che dettano norme di prevenzione rivolte ai proprietari e conduttori di terreni confinanti con le aree pubbliche, nonché agli esercenti di pubblici servizi;

RILEVATA la presenza, lungo le strade pubbliche ricadenti nel Comune di Laerru, di rovi e sterpaglie che fuoriescono dalla proprietà private e di aree infestate da erbacce;

ACCERTATO, inoltre, che nel centro abitato e nelle periferie i cortili di pertinenza delle abitazioni e le aree incolte, possono dar luogo ad incendi se non sono eseguite le operazioni di pulizia e decespugliamento;

CONSIDERATO che tali situazioni possono rappresentare un grave pericolo per l'incolumità pubblica in quanto incrementano, con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

VISTA la legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro sugli incendi boschivi";

VISTO l'allegato E alla Deliberazione di G.R. n.23/11 del 09/05/2017 concernente il "PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE";

VISTA la Legge del 24/11/1981 n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1) Entro il termine del 01 giugno 2019;

a) - i proprietari e/o conduttori di terreni, giardini e cortili, appartenenti a qualunque categoria di uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, l'area limitrofa a strade pubbliche ubicate nel centro abitato e a realizzare una fascia protettiva di almeno **3 (tre) metri** calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze

b) - i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al precedente punto a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati al ricovero del bestiame, di larghezza non inferiore a 10 (dieci) metri;

c) - i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a **5 (cinque) metri**;

d) - l'A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore dotato di sistema viario e ferroviario, devono provvedere al taglio di fieno e sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza non inferiore a **3 (tre) metri**;

2) Nel periodo di "elevato pericolo di incendio" di cui al precedente punto 3) è vietato:

e) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocare l'accensione;

f) smaltire braci;

g) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;

h) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature:

SANZIONI

3) L' inosservanza del punto 1) lettera a) b) c) d) della presente ordinanza prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00 fatta salva l'eventuale azione penale per danni arrecati a terzi;

4) l' inosservanza del punto 2) prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329

L'Amministrazione Comunale potrà eseguire la pulizia delle aree sostituendosi ai proprietari/conduttori addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti.

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte con l'allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/11 del 09/05/2017.

DISPONE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Corpo di Polizia Locale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, le Forze dell'Ordine, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e la Compagnia Barracellare e tutti i soggetti incaricati della vigilanza ambientale sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento è trasmessa ai soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute e precisamente:

- alla Stazione Carabinieri Carabinieri di Perfugas;
- al Commissariato di P.S. Tempio P.;
- al Comando Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nulvi;
- al Comando Distaccamento Vigili del Fuoco di Sassari;
- alla Compagnia Barracellare di Laerru;
- al Corpo di Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione

Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
F.to **Alessandro Schintu**

Il Sindaco
F.to **Dr. Pietro Moro**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/06/2019 al 22/06/2019

Laerru li, 07/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO